CAMERA DEI DEPUTATI N. 3148-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CLERICI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 gennaio 1953 (*Stampato n. 2641*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 gennaio 1953

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, il 30 aprile 1952

Presentata alla Presidenza il 24 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Camera è chiamata ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare, come già ha autorizzato il Senato, l'accordo concluso a Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania il 30 aprile 1952 in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale

Come è noto, per effetto degli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale numerosi diritti circa la proprietà industriale furono compromessi o perduti. La Convenzione internazionale di Neuchâtel dell'8 febbraio 1947 (convocata dall'Ufficio di Berna dell'Unione internazionale per la proprietà industriale, che regolava la materia ed alla

quale avevano aderito quasi tutti gli Stati), stabilì norme concernenti la conservazione e la restaurazione dei diritti in questione compromessi dalla guerra (legge esecutiva in Italia dell'Accordo in data 16 dicembre 1947, n. 1623, *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1948, n. 28). Senonché la Germania occidentale fu impossibilitata a partecipare alla convenzione stessa, e solamente in data 20 ottobre 1949 la legge n. 8 dell'Alta Commissione alleata della Germania occidentale provvide al riconoscimento e alla restaurazione dei diritti di proprietà industriale pertinenti alle nazioni ed ai cittadini stranieri nel territorio germanico occidentale. Ma da tali benefizi restarono esclusi l'Italia e i cittadini italiani, non avendo la Repubblica federale di Germania riconosciuta la esistenza di certe condizioni di reciprocità stabilite al secondo paragrafo dell'articolo 6 della legge stessa. Di qui gravi pregiudizi all'industria e agli inventori italiani, che erano così posti nella pratica impossibilità, nella maggior parte dei casi, di tutelare validamente le proprie invenzioni nel territorio tedesco. La presente Convenzione bilaterale inserisce l'Italia e i cittadini italiani nell'intero dispositivo della predetta legge n. 8 vigente in Germania ed analogamente a quanto è disposto in convenzioni simili, riconosce congrue dilazioni ai termini stabiliti dalle leggi interne e dalle convenzioni internazionali per l'adempimento delle formalità necessarie alla conservazione dei diritti di proprietà industriale, nonché la possibilità di restaurare quelli nel frattempo decaduti. Tale è il disposto dell'articolo 1 dell'Accordo, che stabilisce per termine iniziale il 13 ottobre 1943, data della dichiarazione di guerra italiana alla Germania e per termine finale il 30 aprile 1953, facendo riferimento alla « Convenzione d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale », secondo la quale la rivendica del diritto di proprietà industriale necessita che il primo deposito della domanda di brevetto di invenzione, modello o disegno, o marchio di fabbrica o di commercio, risulti regolarmente eseguito in un paese unionista.

L'articolo 4 regola i diritti dei terzi in buona fede i quali avessero attuato o fatto seri preparativi per l'attuazione di una invenzione modello o disegno, favorito poi dalla concessione della priorità prorogata dal presente accordo, successivamente alla data 13 ottobre 1942.

L'articolo 5 considera il fatto della distruzione per eventi bellici dell'ex ufficio germanico dei brevetti con relativa documentazione sito a Berlino. Gli articoli successivi altro non fanno che uniformarsi al decreto legislativo italiano 30 settembre 1947 n. 1031 che regola la materia nonché alle norme stabilite nel citato accordo di Neuchâtel. In sostanza la retrodatazione della nuova concessione alla data alla quale erano venuti a cessare gli effetti della precedente concessione evita soluzioni di continuità agli effetti della registrazione dei marchi, dannose agli inventori e alla fede pubblica.

Completano l'accordo un duplice scambio di lettere tra i Presidenti della due Delegazioni. Col primo le autorità tedesche assicurano di aver dato piena applicazione nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane alla legge sopra citata, n. 8 dell'Alta commissione alleata in Germania, eccezion fatta, ben si intende, per quanto riguarda l'articolo 6, le cui disposizioni sono sostituite appunto dall'accordo in questione. Col secondo gruppo di lettere ci si impegna reciprocamente di portare a sollecita soddisfacente soluzione il problema della doppia imposizione sui proventi circa le opere dell'ingegno e della proprietà industriale.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica esclude, infine, per i casi contemplati nell'accordo in questione, l'applicazione di disposizioni contemplate da leggi italiane, perché di natura eccezionale, derivante dallo stato di guerra, e che non giustifica una estensione di benefici a cittadini di paesi estranei all'accordo, i quali altrimenti se ne avvantaggerebbero per la clausola della assimilazione contenuta nell'articolo 2 e 3 della « Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione internazionale della proprietà industriale ».

Si conclude raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

CLERICI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.